



POR FESR 2014 - 2020

e

FONDO UNICO REGIONALE

**BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI
RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE
2015**

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Risorse
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Oggetto degli interventi
 - Art. 4.1. - Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
 - Art. 4.2. - Pertinenza con RIS3
- Art. 5 – Misura delle agevolazioni
- Art. 6 - Spese ammissibili a contributo
 - Art. 6.1. - Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 6.2. - Spese ammissibili
 - Art. 6.3 - Spese escluse
- Art. 7 – Presentazione delle domande
 - Art. 7.1 – Registrazione dell'impresa a FED Umbria
 - Art. 7.2 – Compilazione e invio delle domande di ammissione
- Art. 8 – Modalità di esame delle domande
 - Art. 8.1. Definizione elenco domande da inviare in istruttoria
 - Art. 8.2. Istruttoria formale
 - Art. 8.3 - Istruttoria valutativa
 - Art. 8.4 - Formazione della graduatoria definitiva
- Art. 9 – Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 10 – Modalità di erogazione
 - Art. 10.1– Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 10.2 – Erogazione saldo del contributo
- Art. 11 – Rendicontazione del progetto
- Art. 12 – Divieto di cumulo
- Art. 13 – Variazioni
- Art. 14 – Obblighi beneficiari
- Art. 15 – Controlli in loco e ispezioni
- Art. 16 – Revoca dei Contributi
- Art. 17 - Informazioni sul procedimento amministrativo
- Art. 18 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)
- Art. 19 – Disposizioni finali
- Art. 20 – A chi rivolgersi per informazioni

ALLEGATI

Allegato a) - Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili

Allegato b) – Domanda di Ammissione

Allegato 1) - L'impresa

Allegato 2) - Il Progetto

Allegato 3/a - Tabelle per la determinazione dei costi agevolabili PMI

Allegato 3/b - Tabelle per la determinazione dei costi agevolabili GI

Allegato 4/a – Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria per le PMI di nuova costituzione

Allegato 4/b – Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria per le GI di nuova costituzione

Allegato 4/c – Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria standard per le PMI

Allegato 4/d – Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria standard per le GI

Allegato 5) – Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella RIS 3 Umbria

Allegato 6) - Dichiarazione sostitutiva di Vigenza

Allegato 7) - Schema di polizza fideiussoria

Allegato 8) - Richiesta di erogazione di anticipo

Allegato 9) - Richiesta di erogazione del saldo

Allegato 10 - Schema di Rapporto Finale di Ricerca

Allegato 11) – Definizione PMI

Allegato 12) – Tabelle rendicontazione dei costi

Allegato 13) – Modalità di Registrazione

Allegato 14) - Elenco lauree discipline tecnico-scientifiche

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e del Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Il bando è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del POR FESR Umbria 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929 e in linea con quanto disposto dal Programma annuale per la crescita, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale approvato con D.G.R. n. 1563 del 01/12/2014 e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 423 del 27 marzo 2015.
2. Il presente bando ha come obiettivo il supporto alle piccole, medie e grandi imprese che vogliano realizzare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo.
3. In particolare, in linea con l'Azione 1.1.1 dell'Asse I del POR FESR 2014-2020 e con la leva n.1 "Sostenere la valorizzazione dei risultati della ricerca conseguiti nella regione" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS3) il presente bando mira a fornire uno strumento volto a sviluppare una cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema produttivo regionale.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziare secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 1563 del 01/12/2014, ammontano ad € 1.500.000,00 e trovano copertura finanziaria nel Fondo Unico regionale per le attività produttive e nelle risorse assegnate all'Attività 1.1.1 del POR FESR Umbria 2014-2020.
2. Le stesse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.
3. Il riconoscimento dei progetti e delle relative spese a valere sul POR FESR 2014-2020 verrà effettuato solo dopo che i criteri di selezione del presente bando saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso Programma Operativo di cui all'art. 47 del Reg. CE n. 1303/2013.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione al bando le piccole, medie e grandi imprese, produttrici di beni e servizi, che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere già costituite ed iscritte, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con Codice Ateco ricompreso tra quelli elencati all’Allegato a);
 - essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata;
 - non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012, in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
 - essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
 - essere in regola con la disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente;
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all’art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf)⁽²⁾
 - non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - essere in regola con i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione (morosità nei confronti PA).
2. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
3. Gli interventi dovranno essere realizzati con riferimento ad uno dei codici di attività ammissibili ai sensi dell’”Allegato a” presso una unità locale dell’impresa:
- ubicata nel territorio della Regione Umbria e risultante dalla visura camerale;
 - funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto.

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti a definire nuovi prodotti e/o processi negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3).

Art. 4.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale

1. I progetti dovranno comprendere spese relative a Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
- «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è

⁽²⁾ In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296.

necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

2. Le attività di ricerca industriale sono ammissibili nella misura massima del 25% del totale dei costi ammessi del progetto.

Art 4.2. – Pertinenza con la RIS 3

1. L'idea progettuale presentata dovrà essere pertinente ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3 così come deve essere evidenziato nel paragrafo inserito all'interno dell'allegato 2 – il progetto.
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modificazioni, è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile al link <http://www.regione.umbria.it/documents/18/1301788/RIS3/8ffcb9e-9ec7-4be8-905a-38635c8c26a1>
3. Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.

Nell'Allegato 5 si riportano gli ambiti prioritari (aree) di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria. L'Allegato riporta inoltre la definizione delle aree di specializzazione e delle relative tecnologie abilitanti intese quali "tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Le tecnologie abilitanti sono considerate parte costitutiva delle aree di specializzazione individuate e la loro opportuna valorizzazione nell'ambito dei progetti sarà considerata elemento qualificante dei progetti.

Art. 5 – Misura delle agevolazioni

1. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto del regime d'aiuto istituito con D.G.R. n. 145/2015, e regolarmente comunicato alla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal REG. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
2. L'agevolazione a favore delle PMI consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella seguente misura:
 - 35% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;
 - 60% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

3. L'agevolazione a favore delle Grandi imprese consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella seguente misura:
 - 25% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;
 - 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

Art. 6 – Spese ammissibili a contributo

Art. 6.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013.
2. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente bando.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati¹ dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima. A tal fine si considera la data risultante dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal sistema informatico di cui al successivo articolo 7.2, comma 4.
4. Gli importi della spesa complessiva del progetto presentato indicati in domanda e/o successivamente verificati a seguito di istruttoria economico – finanziaria e tecnico scientifica o, in sede di rendicontazione, ai sensi del successivo art. 13, dovranno essere compresi entro i seguenti limiti minimi e massimi:

¹ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
€ 130.000,00	€ 1.500.000,00

5. Il mancato raggiungimento del limite minimo di spesa ammissibile è causa di esclusione dalla richiesta di agevolazione.

Art. 6.2 – Spese ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per personale dipendente di ricerca** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- b) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari.** In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
- c) servizi di consulenza** e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. Tali spese non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto. In questa voce verranno incluse:
- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale;
 - prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove, ecc...);
 - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
- d) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.** In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.).
2. Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto dal bando. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo devono essere attivate almeno due tipologie di spesa tra quelle elencate al paragrafo 1.; tale condizione deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione delle spese.

Art. 6.3 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
- a) relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a qualsiasi titolo (es.: acconti, caparre) e per qualsiasi importo, in data pari o anteriore a quella di presentazione

della domanda di ammissione al bando. A tal fine farà fede la data di invio della richiesta di agevolazione alla Regione Umbria risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico utilizzato per la presentazione della medesima.;

- b) regolate con modalità diverse da quelle previste all'art. 11 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc...);
- c) relative a beni usati;
- d) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico dell'impresa beneficiaria;
- e) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado).

Art. 7 - Presentazione delle domande

1. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
2. Nel caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa sarà considerata valida quella caricata per ultima sul portale.
3. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste ai successivi artt. 7.1 e 7.2. Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, posta ordinaria, corriere, raccomandata, ecc..).

Art. 7.1 – Registrazione dell'impresa a FED Umbria

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'allegato 13;
 - di una marca da bollo da € 16,00;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionale;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 7.2 – Compilazione e invio delle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2015 e fino alle ore 24.00 del 30 settembre 2015, utilizzando esclusivamente il servizio on line collegando all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>
2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:
 - a) l'impresa (allegato 1)
 - b) il progetto (allegato 2)
 - c) le tabelle per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi agevolabili (allegato 3)
 - d) dichiarazione di affidabilità economico finanziaria (allegato 4)
 - e) dichiarazione sostitutiva di vigenza
 - f) documento di identità legale rappresentante
 - g) ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di agevolazione
 - h) allegati necessari ai fini della determinazione del punteggio (contratti di rete, occupazione qualificata, certificazione SA 8000)

3. Terminata la compilazione di tutte le maschere presenti sul sistema informatico devono essere caricati i relativi allegati e solo alla fine del procedimento viene generata dal sistema la domanda di agevolazione.
Si fa presente che l'aspetto grafico degli allegati generati dal sistema potrebbe differire da quelli inseriti nel Bando.
4. L'apposizione della firma digitale potrà essere effettuata sia dentro il sistema oppure esternamente salvando gli allegati in formato pdf, firmarli digitalmente e successivamente effettuare l'upload nel sistema. Solo successivamente all'apposizione della firma digitale alla domanda di agevolazione, è possibile inviare l'istanza al protocollo della Regione Umbria. A seguito dell'invio verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione registrando la data e l'ora di trasmissione online. Nel sistema sarà successivamente disponibile il numero e la data di protocollazione della richiesta di agevolazione presentata.
5. Ai fini della validità legale della domanda di contributo **fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste dal presente articolo**. Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, posta ordinaria, corriere, raccomandata, ecc).

Art. 8 – Modalità di esame delle domande

1. Le richieste di agevolazione verranno selezionate attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.
2. Al fine di rendere più agevole e al tempo stesso più efficace ed economico il processo di selezione delle istanze, verranno inviate in istruttoria un numero di domande le cui richieste coprano un importo pari al 150% delle risorse stanziato per il presente bando, selezionate secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.2.
3. La Regione si riserva la facoltà di inviare in istruttoria ulteriori richieste di agevolazione in base alle disponibilità finanziarie rese successivamente disponibili.

Art. 8.1. – Definizione elenco domande da inviare in istruttoria

1. Il Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.), appositamente costituito e nominato con determinazione direttoriale, assegnerà alle richieste di agevolazione pervenute entro i termini stabiliti dal bando e sulla base delle dichiarazioni fornite dalle imprese in domanda, un punteggio in relazione ai criteri di cui al successivo art. 8.4.
2. Sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni domanda verrà redatto un elenco delle richieste di agevolazione ordinato in ordine decrescente.
3. Il soggetto gestore, sulla base dell'elenco di cui al precedente comma, procederà all'istruttoria formale e valutativa delle richieste di agevolazione a partire dalla prima dell'elenco e fino al raggiungimento di un importo pari al 150% delle risorse stanziato per il presente bando.
4. Alle imprese per le quali sarà dato avvio al procedimento istruttorio sarà inoltrata idonea comunicazione a mezzo PEC entro 20 giorni dalla chiusura del bando.

Art. 8.2. – Istruttoria formale

1. Le richieste di agevolazione individuate secondo quanto disposto al precedente articolo 8.1 saranno sottoposte dal soggetto gestore Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.a alla istruttoria formale volta a verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;

- la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
- l'assenza di cause di esclusione;
- il rispetto dei seguenti parametri:

A) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = Capitale Netto² quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento minimo in conto capitale pari al 35% del costo del progetto medesimo per le PMI e al 25% per le grandi imprese.

B) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF³ = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

F⁴ = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione stessa.

² pari al Totale del "Patrimonio Netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

³ Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

⁴ Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

In assenza di un bilancio chiuso ed approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l'accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Per i soggetti di recente costituzione (cioè **società di capitali** che alla data di presentazione della domanda non dispongono di un bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero **società di persone** che alla data di presentazione della domanda non dispongono di un bilancio chiuso al 31/12 dell'anno precedente la data di presentazione della domanda, in quanto costituite successivamente al citato 31/12 dell'anno precedente), l'accertamento della capacità finanziaria delle imprese a realizzare il progetto è effettuato dal soggetto gestore sulla base del solo parametro di "congruenza fra capitale netto e il costo del progetto" di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto alla data di presentazione della richiesta di ammissione. Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA (alla data di presentazione della richiesta di ammissione) che risultino deliberati e versati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale deliberata e non versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

Per le imprese di nuova costituzione il parametro di onerosità della posizione finanziaria a valore nullo.

2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 8.3 – Istruttoria valutativa

1. Le richieste di agevolazione che avranno superato positivamente l'istruttoria formale di cui al precedente art. 8.2 saranno oggetto di valutazione che sarà diretta a verificare:
 - a) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
 - b) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto anche in riferimento alla capacità del proponente di realizzare il progetto e la verificabilità dei suoi risultati;
 - c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
 - d) la pertinenza ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3 di cui al precedente art. 4.3.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, sia in fase di istruttoria, sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della richiesta di ammissione, il soggetto gestore si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR, del MISE e del CNR.
3. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 8.4 – Formazione della graduatoria definitiva

1. A seguito dell'acquisizione degli esiti istruttori inviati alla Regione Umbria dal soggetto gestore, il Comitato Tecnico di Valutazione, provvederà alla redazione della graduatoria definitiva assegnando i punteggi ad ogni richiesta di agevolazione in base ai seguenti criteri:
 - a) appartenenza dell'impresa ad uno dei Poli di Innovazione dell'Umbria così come individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 15/02/2010 (Scienze della vita, Meccanica avanzata e Meccatronica, Materiali speciali e micro e nano tecnologie, Energia), alla data del 31 dicembre 2014 ed in regola con gli adempimenti societari alla data di pubblicazione del presente bando: **punti 0,65**;
 - b) partecipazione dell'impresa appartenente ad uno dei Poli di Innovazione dell'Umbria al Piano Operativo Descrittivo (POD) con un proprio progetto, approvato dal competente Servizio Regionale come previsto con D.D. n.2458/2010: **punti 0,25**;
 - c) Valore del rapporto CN/(CP-I) normalizzato con il punteggio massimo del rapporto ottenuto tra tutte le richieste di agevolazione presentate: massimo **punti 1,00** (il valore di CN è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato senza considerare gli eventuali incrementi successivi alla chiusura del bilancio medesimo);
 - d) Adesione dell'impresa richiedente a contratti di reti di imprese così come disciplinate dall'art. 42 della legge 122/2010: **punti 0,15**;
 - e) Occupazione di personale altamente qualificato: **fino a punti 0,45**
Viene assegnato un punteggio di 0,10 per ogni unità di personale in forza all'impresa alla data di richiesta di agevolazione ed assunto a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2014 che sia in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico scientifiche (così come elencate nell'allegato 14) ed in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
 - dottorato di ricerca in discipline tecnico scientifiche (così come elencate nell'allegato 14).
 - assegno di ricerca conferito ai sensi degli avvisi pubblici emanati dalla Regione Umbria con Determinazioni Dirigenziali n. 3823 del 09/5/2008, n. 4382 del 17/05/2010 e n. 5295 del 03/07/2012.
Ai fini della dimostrazione del possesso di uno dei requisiti di cui sopra è necessario fornire copia conforme della documentazione attestante il requisito medesimo.
Il punteggio di 0,10 è maggiorato di 0,05 se il lavoratore è di sesso femminile.
 - f) Rapporto percentuale tra importo della componente ricerca industriale e costo del progetto ammissibili a seguito di istruttoria valutativa: fino a **punti 0,50** assegnando 2 centesimi di punto per ogni punto percentuale risultante dal suddetto rapporto

considerando il limite del 25% della spesa ammissibile della componente ricerca industriale sul totale del progetto.

g) Iniziativa progettuale presentata in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca⁵: **fino a punti 0,50**. Il punteggio viene assegnato con la seguente modalità: Rapporto percentuale tra importo della tipologia di spesa “consulenze con Università/centri di ricerca” e costo del progetto ammissibili a seguito di istruttoria valutativa: fino a **punti 0,50** assegnando un centesimo di punto per ogni punto percentuale risultante dal suddetto rapporto considerando il limite del 50% della spesa ammissibile per consulenze sul totale del progetto.

h) Impresa a prevalente composizione femminile/ possesso della certificazione SA 8000 o Carta per le pari opportunità e uguaglianza del lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ufficio Nazionale della Consigliera di Parità⁹ (8): **punti 0,10**.

In caso di parità di punteggio i progetti interessati verranno ordinati in modo crescente sulla base del risultato del rapporto *OF/F parametro di onerosità della posizione finanziaria*.

2. La graduatoria verrà formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto in sede di valutazione; in caso di parità di punteggio sarà assegnata priorità all'impresa che avrà inviato precedentemente la domanda di ammissione al bando, facendo riferimento alla data e all'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal sistema informatico utilizzato per l'invio della richiesta di agevolazione.
3. La graduatoria sarà trasmessa dal CTV al dirigente responsabile il quale provvederà ad approvarla.
4. Le domande saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2.
5. La concessione verrà disposta solo dopo l'acquisizione del DURC regolare ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98.
6. Tale graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sul sito istituzionale www.regione.umbria.it nell'area tematica “Attività produttive e imprese” e sul sito internet del soggetto gestore www.incentivi.mcc.it.
7. Le imprese ammesse e finanziate riceveranno comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato al servizio Politiche di sostegno alle Imprese entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 9 – Tempi di realizzazione del progetto

1. I progetti per i quali si richiede l'agevolazione possono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di invio della richiesta di agevolazione tramite PEC e dovranno concludersi obbligatoriamente entro 15 mesi dalla data di avvio dichiarata dall'impresa beneficiaria nella richiesta di agevolazione.

(8) Per imprese a prevalente composizione femminile si intendono, a norma dell'art.53 del D.Lgs. n.198/2006, le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.

Art. 10 - Modalità di erogazione

1. Le modalità da seguire per l'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo e/o di erogazione del saldo del contributo di cui ai successivi art. 10.1 e 10.2 verranno comunicate alle imprese beneficiarie in sede di ammissione della domanda di agevolazione.

Art. 10.1 - Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria può ottenere un anticipo del 70% del contributo concesso, inviando la richiesta di erogazione di anticipo del contributo e l'elenco dei titoli di spesa.
2. Alla richiesta di anticipo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - originale della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito, della durata di quarantadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza medesima, redatta secondo lo schema di cui all'"allegato 7";
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e relativa documentazione di pagamento.
 - Dichiarazione sostitutiva di vigenza (allegato 6 del Bando).

Art. 10.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa, è necessario allegare alla richiesta di saldo la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del saldo (allegato 9);
 - b) il rapporto finale di ricerca (allegato 10);
 - c) dichiarazione sostitutiva di vigenza (allegato 6).
3. La liquidazione del contributo è comunque subordinata alle determinazioni contenute nell'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica relativa alla realizzazione del progetto effettuata dal soggetto gestore tramite gli esperti esterni di settore scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR, del MISE e del CNR.
4. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.

Art. 11 – Rendicontazione del progetto

1. La richiesta di erogazione a saldo delle imprese beneficiarie dovrà pervenire alla Regione Umbria ai sensi di quanto previsto all'art. 10.2.
2. Il Servizio Politiche di sostegno alle Imprese provvederà all'invio della documentazione tecnico scientifica al soggetto gestore, che con l'ausilio dello stesso esperto scientifico che ha valutato il progetto di ricerca e sviluppo in sede di ammissione, effettuerà la valutazione sia della conformità del progetto realizzato con quello ammesso

all'intervento, sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

3. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati da parte del Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, i titoli di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti. Per l'ammissibilità delle relative spese, il pagamento dei titoli di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria. Tale pagamento deve risultare effettuato in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione al bando ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
4. Al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo le imprese dovranno presentare copia di tutti i titoli di spesa rendicontati con allegati i relativi pagamenti compresa copia di tutte le buste paga del personale dipendente inserito nel progetto. Anche per il costo del personale il pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
5. In particolare, per la rendicontazione del costo del personale oltre alla copia delle buste paga e del bonifico bancario, l'impresa dovrà presentare copia del modello F24 da cui risulti il pagamento degli oneri riflessi di natura fiscale e previdenziale relativi alla retribuzione e ai compensi giustificati da busta paga e che sono stati versati.
6. In merito alla voce materiali nelle schede di prelievo dal magazzino deve essere data indicazione della fattura di acquisto riferita ai materiali prelevati (numero e data).

Art. 12 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca e allo Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse da Fondi Pubblici di Garanzia operanti in regime *de minimis*.

Art. 13 – Variazioni

1. Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore che:
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
2. Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, consulenze, etc.) fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Art. 14 – Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammissibili all'agevolazione e indicati nell'Allegato a);
 - b) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - c) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 ed in particolare i risultati dei progetti oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa e non potranno essere ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
 - d) dovrà utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso;
2. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.
3. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
4. L'impresa beneficiaria dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140).
5. L'impresa deve inoltre adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art.115, paragrafo 2 e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:
 - una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
 - l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (esempi disponibili sul sito internet www.Regione.umbria.it/programmazione-fesr).

Art. 15 – Controlli in loco e Ispezioni

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione e/ erogazione dei contributi. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi

specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n. 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 13, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 16 - Revoca dei contributi

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 14.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.
3. Nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art. 17 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria – Servizio Politiche di sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Daniela Toccacelo tel. 075 5045737, indirizzo e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it.
3. Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Giorgia Padiglioni, tel. 075/5045717 e-mail: gpadiglioni@regione.umbria.it.
4. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di chiusura del bando e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
------	---------------	---------------------	-------------

Predisposizione ordine di valutazione delle richieste di agevolazione	Data di chiusura del bando	30 gg	Elenco
Istruttoria valutativa delle richieste di agevolazione	Fine fase precedente	90 gg	Esiti istruttori Esperti MIUR
Predisposizione graduatoria	Fine fase precedente	15 gg	Verbali e proposta graduatoria
Approvazione graduatoria	Fine fase precedente	15 gg	Determinazione dirigenziale

Art. 18 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico bando di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:
 - a. **Responsabile del trattamento** è il Dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it.
Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
 - b. **Responsabile esterno del trattamento**, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. con sede in Roma Viale America n.351
 - c. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
 - b. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.
I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.
 - c. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati

nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

- d. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
- e. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
- f. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- g. **Pubblicità su rete internet.** I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'art. 18 del medesimo.
- h. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- i. **Diritti dell'interessato.**
 - a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - c) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. si comunica che il trattamento dei dati avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi dell'art. 11, ed in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza.
4. I dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento, anche per fini statistici.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Umbria - Giunta Regionale, nella persona del Presidente, con sede in via Pievaiola 23 – 06124 Perugia.
6. Il Responsabile del trattamento, ai sensi del Regolamento della Giunta regionale approvato con D.G.R. del 27 luglio 2007 n. 1285 e della Determinazione Direttoriale n. 9919 del 3 novembre 2009, è il Dirigente responsabile del Servizio Politiche di sostegno alle imprese: Dott.ssa Daniela Toccacelo, Tel. 075.5045737, e-mail: sostegnoimprese@regione.umbria.it.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili , e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
7. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 20 – A chi rivolgersi per informazioni

Per informazioni di carattere generale:

1. <http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/ricerca-e-innovazione>
2. www.incentivi.mcc.it

Per informazioni tecnico/amministrative:

rivolgersi direttamente al Servizio politiche di Sostegno alle Imprese
www.sostegnoimprese.regione.umbria.it oppure ai seguenti numeri di telefono: 075
5045737 -075 5045717- 075 5045704

oppure al soggetto gestore Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa:
legge598ricerca@mcc.it